



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE "ALBERICO GENTILI"
Via Francesco Lo Jacono, 1
90144 PALERMO

ASSENZE E VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE FINALE

**REGOLAMENTO APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI
IN DATA 03/09/2012**

Il Collegio dei Docenti

Visto il D.L.vo 59/04 che all'art.11 comma 1 dispone che:

1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.

Visto il DPR 122/09 che all'art. 2 comma 10 dispone che:

10. Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

Vista la Circolare MIUR n. 20 del 4/3/2011

Ritenuto necessario fissare criteri generali per dare trasparenza all'operato dei CdC nella valutazione degli studenti in sede di scrutinio finale

delibera

il seguente REGOLAMENTO relativo alla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni

Art. 1

Validità dell'anno scolastico

Per l'ammissione alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di almeno **tre quarti dell'orario annuale personalizzato**. Il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'A.S., è fissato, per ogni classe, secondo la seguente tabella, tenendo conto che le 30 ore settimanali vengono svolte in 6 giorni:

| Classi | Ore settimanali | Ore annuali (x 33 settimane) | Presenze richieste (75% totale) Ore | Assenze consentite (25% totale) Ore |
|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tutte | 30 | 990 | 743 | 247 |

*Per gli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della Religione Cattolica, il monte ore annuale è **decurtato di n. 33 ore.***

Per gli alunni disabili con percorsi individuali si farà riferimento a quanto stabilito dal rispettivo Piano educativo personalizzato.

Art.2
Assenze

Sono computati come giorni e ore di assenza:

- entrate posticipate ed uscite anticipate dovute a motivi personali;
- assenze saltuarie;

- assenze per motivi familiari.

Art.3
Deroghe

Non sono computati come giorni e ore di assenza:

- entrate posticipate ed uscite anticipate disposte dalla Scuola per motivi organizzativi;
- ore o giorni di lezione non effettuati per sciopero del personale;

- ore di lezione non effettuate per assemblee sindacali del personale;

- assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, , documentato con certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto dal medico curante;

- assenze, per motivi di salute che impediscono la frequenza, certificate dal medico curante;

- assenze per terapie e/o cure programmate documentabili;
- assenze documentabili dovute a eccezionali motivi familiari;
- assenze per partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.;

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il Consiglio di Classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

Art.4
Mancata validità dell'anno scolastico

Tenuto conto delle deroghe previste all'art. 3, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta la non validità dell'anno scolastico, la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.